

Prot. n.55422/2024

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento del contratto di concessione dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli immobili del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS. 36/2023

PREMESSE

In data 26.5.2022 veniva acquisita al prot.n. 31762, 31763, 31764, 31765, 31766 del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) una proposta di finanza di progetto, da parte della società Carbotermo S.p.a. (P.I. 12937840150), con sede in Milano, Via Gallarate n. 126, avente a oggetto l'affidamento in partenariato pubblico privato, tramite finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della "concessione dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli immobili del comune di Cernusco sul Naviglio (MI)".

La proposta è stata successivamente modificata e integrata su richiesta dell'Amministrazione e in adeguamento ai contenuti di cui al nuovo Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, la cui vigenza è sopravvenuta nel corso della fase di valutazione della proposta, come da acquisizione di cui ai prot. n. 70743, 70744, 70745, 70770 del 23/11/2023.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 29.11.2023, questa Amministrazione ha valutato fattibile la proposta di finanza di progetto e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2024 la medesima è stata valutata di pubblico interesse.

La documentazione progettuale è stata verificata e validata ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. 36/2023.

Con atto n. 143 del 27.05.2024 la Giunta Comunale ha proceduto, quindi, all'approvazione del progetto e con atto n. 43 del 05.06.2024 il Consiglio Comunale lo ha inserito negli strumenti di programmazione.

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 dal Comune di Cernusco sul Naviglio per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli immobili di proprietà dell'Ente stesso, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

Viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione dell'importanza degli aspetti qualitativi nel presente affidamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 57, comma 2, e 193, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e dei relativi Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici, adottati con DM 7 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) e Criteri Ambientali Minimi Edilizia approvati con DM n. 256 del 23 giugno 2022.



Il presente affidamento recepisce, quindi, quanto contenuto nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), approvato nell'Edizione 2023 con decreto del 3 agosto 2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al possesso di determinati requisiti speciali.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di:

- 1) capacità economico-finanziaria, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
- 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione delle peculiarità del contratto.

In generale, i requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento ed allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione delle imprese, soprattutto quelle medio-piccole (PMI) e di recente costituzione, anche mediante R.T.I. o Consorzi.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Se il Promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi a adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, ai sensi e nei limiti di cui al comma 8 dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023, entro 30 (trenta) giorni dalla determinazione di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, per un importo

totale di 121.000,00 (centoventunomila/00) euro oltre IVA di legge.

Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 8 del medesimo articolo.

SOCIETA' DI SCOPO

In ossequio a quanto previsto dall'art. 194 del D. Lgs n. 36/2023, l'aggiudicatario costituirà una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

ENTE APPALTANTE E LUOGO DI ESECUZIONE

La presente procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo



<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel>.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il Comune di Cernusco sul Naviglio, codice NUTS: ITC45.

CUP G94J24000230007 CIG B352F9E81B CUI L01217430154202400031;
S01217430154202000020

Il Responsabile unico del progetto è l'Arch. Alessandro Duca

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Maura Galli

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide di utilizzo e nei documenti reperibili al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591,



tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma Sintel <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.



L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eLDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A. bando di gara;
- B. disciplinare di gara.

Modulistica allegata al disciplinare di gara:

- Modello B1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
- Modello B1.1 - Dichiarazioni integrative progettisti non appartenenti allo Staff
- Modello B2 – Richiesta appuntamento di presa visione
- Modello B3 – Attestazione di presa visione
- Modello B4 – Modello marca da bollo
- Modello B5 – DGUE
- Modello B6 - - Equivalenti CCNL
- Modello B7 – Dichiarazioni Offerta Tecnica
- Modello B8– Schema offerta economica

- C. patto di integrità approvato dal Comune di Cernusco sul Naviglio con Deliberazione G.C. n. 79 del 25.03.2014;
- D. Codice di Comportamento;
- E. DUVRI
- F. documenti proposta finanza di progetto:

2 Progetto di fattibilità

- 2.1 Relazione illustrativa generale
- 2.2 Relazione stato di fatto e prefattibilità ambientale
- 2.3 Relazione di efficientamento energetico
- 2.4 Quadro economico di progetto
- 2.5 Piano sicurezza e coordinamento
- 2.5.01 Edificio 01 Municipio – Layout di cantiere
- 2.5.02 Edificio 02 Dependance – Layout di cantiere
- 2.5.03 Edificio 03 Palestra Unità Italia – Layout di cantiere
- 2.5.04 Edificio 04 Scuola Unità Italia – Layout di cantiere
- 2.5.05_06 Edificio 05/06 Scuola Don Milani – Layout di cantiere
- 2.5.08_09_10 Edificio 08/09/10 Complesso Mosè Bianchi – Layout di cantiere
- 2.5.11 Edificio 11 Scuola Manzoni – Layout di cantiere



- 2.5.12 Edificio 12 Biblioteca – Layout di cantiere
2.5.13 Edificio 13 Materna Dante – Layout di cantiere
2.5.15 Edificio 15 Centro musicale – Layout di cantiere
2.5.16_17 Edificio 16_17 Palazzetto sport – Layout di cantiere
2.5.18 Edificio 18 Centro aggregazione giovanile – Layout di cantiere
2.5.22 Edificio 22 Centro diurno disabili – Layout di cantiere
2.5.27 Edificio 27 Centro sportivo-Spogliatoi calcio – Layout di cantiere
2.6 Cronoprogramma dei lavori
2.7 Elaborati grafici:
2.7.01a Edificio 01 Municipio – schema funzionale centrale termica e frigorifera – Stato di Fatto
2.7.01b Edificio 01 Municipio – schema funzionale centrale termica e frigorifera – Stato di Progetto
2.7.01c Edificio 01 Municipio - installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – Piano terra
2.7.01d Edificio 01 Municipio - installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano primo
2.7.01e Edificio 01 Municipio - installazione di comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano secondo
2.7.01f Edificio 01 Municipio - installazione LED
2.7.02a Edificio 02 Dependance – schema funzionale centrale termica e frigorifera - Stato di Fatto
2.7.02b Edificio 02 Dependance – schema funzionale centrale termica e frigorifera - Stato di Progetto
2.7.02c Edificio 02 Dependance – installazione LED
2.7.03a Edificio 03 Palestra Unità Italia – schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto
2.7.03b Edificio 03 Palestra Unità Italia – schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
2.7.03c Edificio 03 Palestra Unità Italia – fotovoltaico
2.7.03d Edificio 03 Palestra Unità Italia –installazione LED
2.7.04a Edificio 04 Scuola Unità Italia – schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto
2.7.04b Edificio 04 Scuola Unità Italia – schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
2.7.04c Edificio 04 Scuola Unità Italia – installazione LED
2.7.05_06a Edificio 05/06 Scuola Don Milani – schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto
2.7.05_06b Edificio 05/06 Scuola Don Milani – schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
2.7.06c Edificio 06 Scuola Don Milani – coibentazione e serramenti



- 2.7.06d Edificio 06 Scuola Don Milani – installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano terra – tavola 01
- 2.7.06e Edificio 06 Scuola Don Milani – installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano terra – tavola 02
- 2.7.06f Edificio 06 Scuola Don Milani – installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano primo – tavola 01
- 2.7.06g Edificio 06 Scuola Don Milani – installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano primo – tavola 02
- 2.7.06h Edificio 06 Scuola Don Milani – installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano secondo
- 2.7.06i Edificio 06 Scuola Don Milani – installazione LED
- 2.7.08_09_10a - Edifici 08-09-10 Asilo Nido, Materna e Elementare Mosè Bianchi - schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto
- 2.7.08_09_10b - Edifici 08-09-10 Asilo Nido, Materna e Elementare Mosè Bianchi - schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
- 2.7.08a Edificio 08 Nido Mosè Bianchi - coibentazione e serramenti
- 2.7.08b Edificio 08 Nido Mosè Bianchi - installazione LED
- 2.7.09c Edificio 09 Materna Mosè Bianchi - coibentazione e serramenti
- 2.7.09d Edificio 09 Materna Mosè Bianchi - installazione LED
- 2.7.10c Edificio 10 Elementare Mosè Bianchi - serramenti
- 2.7.10d Edificio 10 Elementare Mosè Bianchi - fotovoltaico
- 2.7.10e Edificio 10 Elementare Mosè Bianchi – installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano terra
- 2.7.10f Edificio 10 Elementare Mosè Bianchi – installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano primo
- 2.7.10g Edificio 10 Elementare Mosè Bianchi – installazione LED
- 2.7.11a Edificio 11 Scuola Manzoni – schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto
- 2.7.11b Edificio 11 Scuola Manzoni – schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
- 2.7.11c Edificio 11 Scuola Manzoni – installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano interrato
- 2.7.11d Edificio 11 Scuola Manzoni – installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano rialzato
- 2.7.11e Edificio 11 Scuola Manzoni – installazione comandi motorizzati su radiatori e sistema di controllo remoto – piano primo
- 2.7.12a Edificio 12 Biblioteca – schema funzionale centrale termica e frigorifera - Stato di Fatto
- 2.7.12b Edificio 12 Biblioteca – schema funzionale centrale termica e frigorifera - Stato di Progetto
- 2.7.12c Edificio 12 Biblioteca - fotovoltaico
- 2.7.12d Edificio 12 Biblioteca - installazione LED
- 2.7.13a Edificio 13 Materna Dante – schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto



- 2.7.13b Edificio 13 Materna Dante – schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
2.7.13c Edificio 13 Materna Dante – installazione LED
2.7.15a Edificio 15 Centro musicale – schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto
2.7.15b Edificio 15 Centro musicale – schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
2.7.15c Edificio 15 Centro musicale – installazione LED
2.7.16a Edificio 16 Palazzetto sport – schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto
2.7.16b Edificio 16 Palazzetto sport – schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
2.7.16c Edificio 16 Palazzetto sport – fotovoltaico
2.7.16d Edificio 16 Palazzetto sport – installazione LED
2.7.17a Edificio 17 Palazzetto sport – schema funzionale generatore aria calda - Stato di Fatto
2.7.17b Edificio 17 Palazzetto sport – schema funzionale generatore aria calda - Stato di Progetto
2.7.18a Edificio 18 Centro aggregazione giovanile - schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto
2.7.18b Edificio 18 Centro aggregazione giovanile – schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
2.7.18c Edificio 18 Centro aggregazione giovanile – fotovoltaico
2.7.18d Edificio 18 Centro aggregazione giovanile – installazione LED
2.7.21 Edificio 21 Campi da tennis – installazione LED
2.7.21a Planimetria individuazione edifici centro sportivo
2.7.21.b Edificio 21 Campi da tennis - schema sostituzione generatori ad aria calda
2.7.22a Edificio 22 Centro diurno disabili - schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto
2.7.22b Edificio 22 Centro diurno disabili – schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
2.7.22c Edificio 22 Centro diurno disabili – fotovoltaico
2.7.22d Edificio 22 Centro diurno disabili – installazione LED
2.7.24 Edificio 24 Nuovi uffici comunali – installazione LED
2.7.27a Edificio 27 Centro sportivo - schema funzionale centrale termica - Stato di Fatto
2.7.27b Edificio 27 Centro sportivo – schema funzionale centrale termica - Stato di Progetto
2.7.27c Edificio 27 Centro sportivo – fotovoltaico
2.7.27d Centro sportivo – Planimetria con identificazione edifici
2.7.28 Edificio 28 – spogliatoio hockey - installazione LED
2.8 Relazione di sostenibilità dell’opera
2.9 Computo estimativo dell’opera
2.10 Capitolato speciale d’appalto
- 3 Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione**
- 3.1 Progetto di gestione



3.2 Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

4 Convenzione

4.1 Bozza di Convenzione

4.2 Definizioni

4.3 Determinazione risparmi e canone

4.4 Indicatori di performance e penali

4.5 Matrice dei rischi

5 Piano economico finanziario

5.3 Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta

G. Diagnosi Energetiche di cui all' "Elenco Diagnosi Energetiche"

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://comune.cernuscouslnaviglio.mi.it/bandi/procedura-aperta-per-l'affidamento-del-contratto-di-concessione-dei-servizi-di-gestione-conduzione-e-manutenzione-degli-impianti-di-climatizzazione-e-la-realizzazione-degli-interventi-di-effi/> e sulla Piattaforma Sintel alla sezione Bandi e convenzioni / bandi di gara, consultabile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/bandi-sulla-piattaforma-sintel>.

Il concorrente, ai fini della presentazione del DGUE, dovrà generare DGUE Response in formato xml a partire dal DGUE Request messo a disposizione dalla Stazione Appaltante fra la documentazione di gara attraverso il portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start> oppure il portale disponibile in piattaforma Sintel. Il file DGUE Response dovrà quindi essere inserito in formato xml (e pdf se possibile) e sottoscritto digitalmente (in formato xml o pdf) nella Busta Amministrativa in fase di sottomissione dell'offerta.

Per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sui portali Consip/Sintel.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima (**e quindi entro e non oltre il 20.11.2024 alle ore 9:00**) della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SINTEL nella sezione dedicata alla specifica procedura di gara e sul sito istituzionale <https://comune.cernuscouslnaviglio.mi.it/tipologia-bandi/bandi-di-gara/?showonlyopen=true>, nella sezione dedicata alla specifica procedura di gara.



Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto in ragione della omogeneità delle prestazioni oggetto del servizio, che richiede uno svolgimento coordinato ed unitario delle stesse, e della complessità organizzativa della gestione del servizio in questione, che ne comporta l'intrinseca inscindibilità.

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto di cui all'articolo 193 del Codice, del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli immobili degli edifici del Concedente.

Formano oggetto del Contratto tutte le attività descritte nel documento Progetto di Gestione e di seguito riepilogate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. la predisposizione del Progetto Esecutivo degli interventi di efficientamento energetico presso gli edifici (l'Opera);
- b. l'esecuzione dell'Opera in conformità al Progetto Esecutivo;
- c. la Gestione, la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Opera;
- d. l'erogazione dei Servizi di gestione, conduzione e manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione relativi a tutti gli Edifici e Impianti, anche ulteriori rispetto a quelli interessati dall'Opera, rientranti nel perimetro del Contratto, da parte del Concessionario per tutta la durata



della Concessione in conformità a quanto stabilito nel Progetto di Gestione. Il perimetro del contratto (elenco edifici ed impianti) è contenuto nel predetto Progetto di Gestione.

Trattasi di concessione mista e l'oggetto principale concerne i servizi.

IL VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA CONCESSIONE, calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice, risulta pari a **€ 20.152.624,00**, oltre IVA. Il valore complessivo stimato della concessione è costituito dalla somma delle seguenti componenti: fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto comprensivo di rivalutazione monetaria; contributo in conto termico stimato in sede di proposta; **CONTRIBUTO IN CONTO INVESTIMENTO** erogato dal Comune di Cernusco pari a **€ 820.000,00, oltre IVA**.

L'INVESTIMENTO previsto nel progetto a base di gara ammonta a complessivi **€ 5.858.140,00, oltre IVA**.

IL CANONE ANNUO DELLA CONCESSIONE posto a base di gara è pari ad **€ 1.038.900,00**, oltre IVA, così ripartito:

Quote Canone	Importo
Canone gestione energia termica (Q_e)	€ 521.900,00
Canone servizio manutenzione (Q_m)	€ 177.000,00
di cui costi per la manodopera	€ 121.000,00
di cui oneri per la sicurezza da interferenze	€ 12.407,76
Canone di disponibilità (Q_d)	€ 340.000,00

Gli importi suddetti sono considerati al netto di IVA.

I costi della manodopera e i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso, salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 14, del Codice.

Il contratto collettivo applicato è CCNL: Metalmeccanico industria.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P
1	Servizi di gestione energia	71314200-4	P
2	Lavori di riparazione e manutenzione di impianti	45259000-7	S
3	Lavori edili	45262522-6	S
4	Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	71240000-2	S

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare e non aggiudicare in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione



all'oggetto della concessione, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione, nonché le spese relative alla stipula della convenzione in forma pubblico-amministrativa.

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese a carico dell'aggiudicatario:

Spese tecniche	importo
Anagrafica tecnica, Sistema Informativo	50.000,00 €
Spese di predisposizione della Proposta e offerte di gara	121.000,00 €
Progettazione esecutiva, CSP	146.750,00 €
Spese tecniche riconosciute all'Ente:	
Delegato lavori, CSE	178.000,00 €
Collaudo	51.000,00 €
Spese di supporto tecnico al RUP	91.000,00 €
Spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità, etc..	25.000,00 €
Spese e oneri accessori	97.000,00 €
Totale spese tecniche	759.750,00 €

3.1. DURATA

Ai sensi dell'art. 178 del Codice: "la durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario".

In particolare, la durata della concessione è di anni 15, a decorrere dalla data di presa in consegna degli edifici e impianti risultante dal relativo verbale, previa sottoscrizione di apposito contratto da parte dei contraenti.

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

3.2. REVISIONE PREZZI

Si rinvia alla procedura disciplinata dall'articolo 31 della Bozza di Convenzione.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 178 del Codice "La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1".

Relativamente alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia si applica il TITOLO III della Parte II, Libro IV, del Codice sull'esecuzione delle concessioni e, in particolare, l'art. 189.



Per i casi di risoluzione o recesso si rinvia all'art. 190.

Per i casi di Revisione del contratto di concessione si rinvia all'art 192.

Ai sensi dell'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli sopraindicati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata è a carico della stessa.

A integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente, si rinvia a quanto disciplinato dagli articoli 21, 31 e 35-42 della Bozza di Convenzione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:



- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo gli operatori economici gli stessi devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.



In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostaiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.



6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente concessione.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Ferma restando la predetta iscrizione al registro delle Imprese, per gli operatori economici concorrenti designati per l'esecuzione della Concessione dovrà risultare l'abilitazione di cui al D.M. 37/2008, in corso di validità, per le seguenti categorie: **Settore «A» (impianti elettrici); 2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione); 3) Settore «D» (impianti idrosanitari); 4) Settore «E» (impianti gas);**

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni disponibili antecedenti alla pubblicazione del bando sulla GUUE (2019-2023 o, se 2023 non ancora disponibile, 2018-2022) non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ossia pari € 585.814,00.**

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (somma fatturato di ogni anno di attività/numero anni di attività = o maggiore di € 585.814,00);

Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale la convenzione dovrà essere eseguita, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata.

- b) **capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, ossia pari a € 292.907,00, dimostrabile anche attraverso il patrimonio netto.**

La comprova dei requisiti sarà effettuata mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società



ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) svolgimento negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, di servizi affini a quello previsto dall'intervento, ossia contratto di EPC (Energy Performance contract) di cui all'art. 2, comma 2 lettera n) del D.Lgs. 102/2014, oppure contratti analoghi, ivi incluso il Servizio Energia così come definito dal D.Lgs. 115/2008 allegato II, tutti con garanzia di risultato, per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ossia pari a € 292.907,00 (IVA di legge esclusa).
- b) svolgimento negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento, ossia contratto di EPC (Energy Performance contract) di cui all'art. 2, comma 2 lettera n) del D.Lgs. 102/2014, oppure contratto analogo, ivi incluso il Servizio Energia così come definito dal D.Lgs. 115/2008 allegato II, con garanzia di risultato, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, ossia pari a € 117.162,80 (IVA di legge esclusa).

L'importo di ciascun servizio affine è costituito dall'importo contabilizzato del corrispettivo della gestione, incrementato delle risultanze di eventuali sentenze passate in giudicato, escluse somme riconosciute a titolo risarcitorio. L'importo medio è ottenuto dalla somma degli importi annui relativi agli ultimi cinque anni (antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GUUE), calcolati come al periodo che precede, divisa per cinque

La comprova dei requisiti di cui alle lettere a) e b) sarà effettuata mediante i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 33 dell'Allegato II.12 al d. lgs. 36/2023, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere a) e b) il concorrente può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del paragrafo 6.2 nella misura di 3 volte.

- c) possesso della qualificazione di cui allegato II.12 del Codice per prestazioni di progettazione e costruzione (o sola costruzione) nella categoria prevalente OG1 classifica IV-bis e nelle categorie scorporate OS28 classifica III e OS 30 classifica III in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

La categoria SOA OG11 è considerata equivalente delle categorie OS28 e OS30 per classifica adeguata ai relativi importi lavoro da assumere (classifica III -bis se sostitutiva di entrambe le categorie, salvo applicazione dell'art.2 co.2 All. II.12 del D.Lgs.vo 36/23 "classifica III bis incrementata di un quinto").

Il concorrente deve possedere e dimostrare i requisiti di qualificazione per la quota parte di lavori che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento. Se il concorrente non possiede (in proprio o mediante avvalimento) i requisiti per l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie



scorporabili oggetto della concessione deve essere in possesso della Categoria SOA Prevalente OG1 per classifica adeguata all'importo lavoro da assumere (classifica V a copertura dell'importo lavori delle categorie scorporabili), dei requisiti di cui al paragrafo 6.2 lett. a) e b) e 6.3 lett. a) e b) ed indicare in gara il ricorso al subappalto necessario.

La comprova del requisito di cui alla lettera c) sarà effettuata mediante attestazione di qualificazione SOA.

d) possesso dei requisiti prescritti dalla D.G.R. 3502 del 05/08/2020 per l'assunzione del ruolo di “terzo responsabile”:

1. **per la conduzione di impianti termici con potenza al focolare maggiore di 232 kW:** personale in possesso del patentino di conduzione impianti termici, come disciplinato dall' art 287 del d lgs 152/2006 e smi;
2. **per la conduzione di impianti con potenza al focolare maggiore di 350 Kw:** possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione SOA rilasciata nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28;

La comprova del requisito di cui alla lettera d) sarà effettuata mediante i seguenti documenti:

- per il comma 1: dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell'impresa dell'elenco dei dipendenti in possesso del patentino di conduzione impianti termici > 232 Kw e
- per il comma 2: SOA o certificazione UNI EN ISO 9001;

e) requisiti per interventi su impianti costituiti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; certificazione della impresa e del personale come previsto dal D.P.R. 146/2018;

La comprova del requisito di cui alla lettera e) sarà effettuata mediante i seguenti documenti:

- certificato F- GAS dell'impresa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell'impresa dell'elenco dei dipendenti in possesso del patentino F-GAS;

f) requisiti per interventi di installazione e manutenzione straordinaria di impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile: qualificazione prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 28/2011 – abilitazione FER;

La comprova del requisito di cui alla lettera f) sarà effettuata mediante la seguente documentazione:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell'impresa del possesso da parte dei propri dipendenti della abilitazione FER per interventi di installazione e manutenzione straordinaria di impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabili di cui all'art. 15 del d-lgs 28 del 2011 e s.m.i.;



g) requisiti per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Ai sensi dell'art. 44, comma 3 del D.Lgs 36/2023, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti oppure avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva ad operatori economici di cui all'art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti di cui alla parte V 10 dell'Allegato II.12 e, quindi, a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Pertanto, ai fini della presente procedura l'operatore economico può:

- a) effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto impresa in possesso di attestazione SOA per la progettazione e costruzione (annotazione sull'attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per categorie OG1, OS 28 e OS 30 e classifica non inferiore a quella richiesta nel presente disciplinare), attestando che la propria struttura tecnica di progettazione possiede il sottoelencato requisito d'ordine speciale;
- b) costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione in possesso del **sottoelencati requisiti speciali**. Al progettista può essere attribuita esclusivamente la veste di mandante. Nel caso in cui il progettista sia a sua volta costituito da un'associazione temporanea, si applicano le regole stabilite per i subraggruppamenti di tipo misto.
- c) affidare la progettazione esecutiva a progettisti esterni – singoli o tra loro riuniti - qualificati ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale di tale soggetto/i qualificato/i **in possesso del sottoelencati requisiti di ordine speciale**. Il professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo indicato dall'operatore economico in sede di offerta, non essendo un concorrente, non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento.
- d) ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 per l'attività di progettazione con progettisti qualificati per la progettazione in possesso del sottoelencato requisito speciale.

g.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Qualora il progettista sia un Raggruppamento Temporaneo deve essere prevista la presenza di un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, avente i requisiti (laureato abilitato da meno di cinque anni) di cui all'art. 39 della parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Le società d'ingegneria e le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 35 e 36 della parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

g.2 REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE



g.2.1 Requisiti del professionista singolo, società e consorzi

a) I professionisti singoli, le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei **requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, e tenuto a dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. 11 Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro e acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I progettisti dovranno essere in regola con gli adempimenti formativi, laddove previsti dai rispettivi collegi od ordini professionali o delle associazioni di categoria, ed in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali.

g.2.2 Requisiti del gruppo di lavoro

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto della concessione:

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, e tenuto a dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica, nell'Allegato "DICHIAZIONI INTEGRATIVE PROGETTISTI ESTERNI", il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ed aver partecipato ai corsi di aggiornamento periodici ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.



Per il progettista che redige le relazioni acustiche contenute nel progetto esecutivo (requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5/12/97 e valutazione previsionale di impatto/clima acustico):

e) iscrizione nell'elenco ENTECA, Elenco azionale dei Tecnici Competenti in Acustica, sulla base delle indicazioni contenute all'interno del D.lgs. 142 del 2017: "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico".

f) Indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il concorrente indica, nell'allegato "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PROGETTISTI ESTERNI", i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

g.3 REQUISITO DI ORDINE SPECIALE

a) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, come definiti nel d. lgs. 36/2023, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:

CATEGORIA	ID Opere DM 17 Giugno 2016	Importo LAVORI	Importo REQUISITO
IMPIANTI	IA 02	754.475,00	1.131.712,50
IMPIANTI	IA 03	922.370,00	1.383.555,00
EDILIZIA	E.20	3.245.485,00	4.868.227,50

COEFF 1,5

b) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, come definiti nel d. lgs. 36/2023, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento:

CATEGORIA	ID Opere DM 17 Giugno 2016	Importo LAVORI	Importo REQUISITO
IMPIANTI	IA 02	754.475,00	452.685,00
IMPIANTI	IA 03	922.370,00	553.422,00
EDILIZIA	E.20	3.245.485,00	1.947.291,00

COEFF 0,6



Predetto requisito può essere dimostrato anche con l'esecuzione di un solo servizio che raggiunga gli importi indicati in tabella.

Per la corrispondenza tra gli ID Opere di cui al D.M. 17/06/2016 si rinvia alla TAVOLA Z-1 allegata al D.M. n. 17/06/2016 così come richiamata nell'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023.

I servizi di ingegneria valutabili, sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di indizione la procedura di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si ricorda che:

☒ il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara **a pena d'esclusione** di entrambi i partecipanti alla gara stessa che lo avessero associato o indicato;

☒ in caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi l'onere della suddetta individuazione o associazione del progettista sussisterà qualora anche una sola delle imprese riunite o consorziate o GEIE, eccezione fatta per le imprese cooptate, non possieda la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione rilasciata da SOA.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 99 del D.lgs. 36/2023 mediante produzione, tramite il sistema FVOE, dei certificati attestanti la regolare esecuzione rilasciati dai committenti e specificatamente:

-in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In alternativa, determina di incarico (o atto equivalente) e documentazione relativa al completamento dell'incarico;

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;



- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito di cui al punto 6.1 b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso

Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di fatturato medio e capitale sociale di cui alle lettere a) e b) del punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10% dei suddetti requisiti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 33 dell'Allegato II.12 del d. lgs. 36/2023.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito sui servizi affini di cui alla lettere a) del punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito di cui alla lettere b) del punto 6.3 deve essere soddisfatto dalla mandataria.

Il requisito sul possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di cui alla lettera c) del punto 6.3 deve essere posseduto dall'operatore che esegue i lavori.

Il requisito prescritto per l'assunzione del ruolo di terzo responsabile di cui alla lettera d) del punto 6.3 deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

I requisiti e) ed f) del punto 6.3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 a).
- b) Il requisito di cui al punto 6.1 b) deve essere posseduto dal consorzio o dai consorziati indicati quali esecutori per quanto di competenza in termini di diretta esecuzione

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.



Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 33 dell'Allegato II.12 al d. lgs. 36/2023, ciascuno dei componenti deve possedere una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6.2.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Si applica l'art. 183.

Ai sensi dell'art. 183, comma 9, del Codice, per soddisfare le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica di cui ai precedenti punti 6.2 e 6.3, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 (subappalto) "Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119".

È ammesso il ricorso al subappalto secondo quanto disposto dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'operatore uscente ha dichiarato di non avere personale da riassorbire.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, l'aggiudicatario si impegna a garantire misure che agevolino l'assunzione di quote pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1. una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 403.052,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice;



La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente **sotto forma di cauzione o di fideiussione.**

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto c/o TESORERIA COMUNALE: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE DI CERNUSCO S/N - VIALE ASSUNTA 47/49 - CODICE IBAN DEL CONTO DI TESORERIA: IT83H0569632880000010000X14

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;



- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% *in caso di possesso di una (in caso di più marchi o certificati riduzione 20 % spetta comunque una sola volta) dei certificati/marchi indicati nell'allegato II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia di cui all'Articolo 106, comma 8 del nuovo Codice dei contratti.* Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;



Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, **il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso gli immobili oggetto di concessione è obbligatorio.

Gli Operatori Economici dovranno effettuare un sopralluogo presso gli edifici e relativi impianti oggetto del presente affidamento, al fine di verificarne e prendere conoscenza di tutte le condizioni logistiche, operative e tecniche e delle caratteristiche che possono influire sull'esecuzione del servizio oggetto di concessione. Con l'effettuazione del sopralluogo gli Operatori Economici si assumeranno ogni responsabilità in ordine alla conoscenza dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo sarà effettuato con il RUP o suo delegato previo **appuntamento richiesto a mezzo piattaforma Sintel** mediante utilizzo di Modello B2 inviato al **al link "Comunicazioni** di Sintel e successivo contatto telefonico con l'ufficio Servizio Gare, Appalti e Patrimonio **al n. 02/9278267/261/269** (orari: Lunedì dalle 8:00 alle 12:45 e dalle 14:00 alle 19:00, Martedì e Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, Mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 12:45 e dalle ore 13:45 alle ore 18:00 e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00). Al termine ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione.

Si precisa l'ultima data utile, a pena di esclusione dalla procedura, per l'effettuazione del sopralluogo è il **19.11.2024 alle ore 9:30 previa richiesta di appuntamento. Al fine di velocizzare le operazioni si chiede presenziare al sopralluogo muniti già in duplice copia di:**

- 1) delega e documentazione atta a comprovare la qualifica di dipendente
- 2) delega notarile in caso di procuratore
- 3) copia Camera di Commercio da cui desumere qualifica Legale Rappresentante o Direttore Tecnico
- 4) documento di riconoscimento
- 5) in caso di cost. RTP delega plurima

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/dipendenti in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega notarile, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.



Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore con delega notarile/direttore tecnico/dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila..

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore con delega notarile/direttore tecnico/dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo può essere effettuato dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 09:00 del giorno**

29.11.2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.



Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file indicata nelle guide di utilizzo e nei documenti reperibili al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>; in tali guide è possibile reperire dettagli circa i formati che i file devono possedere per essere accettati dalla Piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L’**“OFFERTA”** è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni *dalla* scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Il soggetto promotore CARBOTERMO s.p.a. è invitato a partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ed è tenuto a presentare l'offerta – al pari degli altri concorrenti - corredata di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prescritta dal presente disciplinare.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 183, comma 11, "si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101".

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- l'omesso pagamento del contributo ANAC è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che



le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SINTEL per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative corredate da eventuale procura
- 2) F24 attestante il pagamento della marca da bollo da €16,00 come previsto al successivo punto 15.1
- 3) Attestato di presa visione
- 4) D.G.U.E.
- 5) comprova versamento contributo ANAC
- 6) cauzione provvisoria con (in caso di riduzione) attestazione delle relative certificazioni
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui ai punti 7 e 15.4
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5
- 9) scheda individuazione progettista e dichiarazioni progettista di cui al punto 15.6
- 10) documentazione in caso di subappalto di cui al punto 15.7
- 11) patto di integrità

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta secondo il modello di cui all'allegato lett. B.1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:



- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di **consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara (se non già dichiarato nel DGUE), a pena di esclusione, quanto riportato nel Modello B1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa



che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal **legale rappresentante** del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta **imposta del valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale (preferibilmente in formato PADES) dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea e non rientri nei casi previsti all'art. 3, commi 2 e 3 del



D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: "4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri."

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

L'inserimento nel sistema dei DGUE avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (Modello B4).

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica



- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.6. SCHEDA INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA

Nel caso in cui l'offerente intenda individuare un progettista esterno alla propria struttura per i servizi di progettazione esecutiva e modifiche/migliorie allo studio di fattibilità posto a base di gara, occorre presentare:

- 1) scheda di individuazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000 e sottoscritta digitalmente, con la quale il concorrente individua il/i progettista/i che eseguirà la quota parte del contratto relativo alla progettazione esecutiva per conto del concessionario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la "scheda" dove essere presentata dall'impresa/professionista capogruppo e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese/professionisti che intendono raggrupparsi (dichiarazione presente nel Modello B1).
- 2) dichiarazioni integrative progettisti non appartenenti allo staff, redatte da parte del professionista individuato al precedente punto, resa ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000 e sottoscritta digitalmente in conformità al modulo predisposto dalla stazione appaltante. Qualora i progettisti siano più di un soggetto, ciascun soggetto è tenuto a presentare la scheda in parola (Modello B1.1).



15.7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO

Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.

In assenza della dichiarazione di cui al presente punto l'Amministrazione non potrà concedere alcuna autorizzazione al subappalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituito, "l'indicazione del subappalto" dove essere presentata in un unico esemplare firmato da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

In assenza della dichiarazione nel DGUE e/o nella domanda di partecipazione (Modello B1) e della documentazione di cui sopra, il Comune non potrà concedere alcuna autorizzazione al subappalto.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SINTEL attenendosi, a pena di inammissibilità dell'offerta, alle modalità precise nei manuali e nelle guide di utilizzo della Piattaforma SINTEL.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. Non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione ad uno o più degli elementi di valutazione:

- sono in contrasto con le condizioni degli elementi inderogabili contenuti nel progetto posto a base di gara;
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

Dall'offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta Economica.

L'offerta tecnica riporta l'indicazione degli interventi tecnici, gestionali e delle misure di riqualificazione energetica, aggiuntivi o migliorativi rispetto alla Proposta a base di gara, offerti per raggiungere l'obiettivo oggetto della concessione (riduzione del fabbisogno energetico pari o superiore al valore minimo della Proposta).

L'offerta tecnica si compone, a pena di esclusione, dei seguenti documenti:

- 1.1 **una relazione descrittiva** per il complesso degli edifici oggetto di offerta, composta max da 15 fogli (30 facciate A4, carattere corpo testo 10) suddivisa nei seguenti paragrafi:
 - a) un paragrafo contenente un approfondimento e aggiornamento sullo stato di fatto di impianti e strutture, con rilievo di eventuali criticità sia di natura tecnica sia di natura normativa;



- b) un paragrafo relativo alle varianti migliorative rispetto agli interventi proposti a base di gara in termini di efficienza energetica, rispetto ambientale, ecosostenibilità, garanzie ai fruitori del servizio, tecnologie proposte;
- c) un paragrafo contenente soluzioni maggiorative o alternative per la cantierizzazione della proposta e gestione delle interferenze e del disagio degli utenti nella fase di realizzazione dell'Opera;
- d) un paragrafo relativo agli interventi di miglioramento specificatamente richiesti nella tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica - lettere E , F, G con descrizione degli interventi, indicazione dei componenti, materiali e prestazioni tecniche garantite;
- e) un paragrafo relativo agli interventi di ulteriore installazione di nuovi impianti fotovoltaici o potenziamento di impianti esistenti o già indicati nella Proposta a base di gara, con descrizione, per ogni intervento proposto, del tipo di impianto, materiali, posizionamento dei componenti d'impianto e prestazioni garantite;
- f) un paragrafo relativo alla rendicontazione del miglioramento del risparmio garantito, descrivendo in che modo le singole migliorie proposte intervengono alla diminuzione del valore di Soglia Massimo di Energia termica annua della Proposta a base di gara;

1.2 una relazione descrittiva generale per il complesso degli edifici, composta da max 10 fogli (20 facciate A4, carattere corpo testo 10) con i suddivisa nei seguenti paragrafi:

- a) migliorie introdotte al Progetto di gestione della Proposta a base di gara rispetto alle prestazioni minime attese dal servizio proposto;
- b) migliorie sulla funzionalità del Sistema informativo con riguardo ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 18.1 lettera L punto I della tabella;

1.3 una relazione illustrativa sulle proposte maggiorative al contenuto delle previsioni di cui alla bozza di convenzione della Proposta a base di gara (anche con particolare riferimento a polizze e massimali);

1.4 cronoprogramma complessivo degli interventi aggiornato con gli interventi aggiuntivi o migliorie proposte (tale elaborato non è oggetto di alcuna valutazione premiale, ma è un documento necessario al Concedente anche per la definizione dei tempi di azione del Concessionario in termini contrattuali);

1.5 computo metrico non estimativo delle proposte maggiorative che non sarà oggetto di valutazione e attribuzione di alcun punteggio;

Qualora i concorrenti presentino le Relazioni di cui sopra con copertina ed indice, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto. Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le relazioni di cui sopra con numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito come sopra determinato, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Oltre a quanto sopra l'offerta tecnica deve contenere:

- 2) a pena di esclusione, dichiarazione riportante il possesso delle Certificazioni, Parametri ai fini dell'attribuzione del punteggio tabellare e quantitativo (Modello B7)



- 3) **Dichiarazione** firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata delle relazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;
- 4) **in caso di avvalimento premiale**, a pena di esclusione, **contratto di avvalimento**;
- 5) a pena di esclusione, l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze** delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica. La dichiarazione di equivalenza delle tutele viene effettuata solo prima dell'affidamento/aggiudicazione. Pertanto, la mancata allegazione di tale dichiarazione nell'offerta tecnica non può costituire causa di esclusione: la sua richiesta in questa sede si giustifica con l'esigenza di accelerare i tempi di affidamento/aggiudicazione (Modello B6).

L'offerta tecnica è sottoscritta secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e anche:

- dal progettista eventualmente indicato come soggetto responsabile dell'integrazione tra le figure specialistiche;
- dai progettisti specialisti eventualmente incaricati di contenuti specifici;



17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Sintel secondo le modalità reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

- 1) Tenuto conto della particolarità della gara, si specifica che la parte relativa all'Offerta Economica è disciplinata e verrà aggiudicata esclusivamente secondo quanto previsto dal presente atto e come sotto indicato:
 - nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare, un ribasso convenzionale uguale per tutti i concorrenti e individuato in 0,10% Questo valore è una convenzione che non avrà incidenza alcuna nell'aggiudicazione ma permette la gestione della piattaforma Sintel.
 - Nei campi "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico", "di cui costi del personale", "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" il concorrente dovrà inserire il valore 0 (zero).

Al termine della compilazione dell'offerta economica secondo quanto sopra indicato (0,10 % di ribasso e 0,0 per i restanti costi), Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Prima della sottoscrizione con firma digitale, tale file "pdf" non dovrà essere né aperto né rinominato, pena il danneggiamento del file stesso e la necessità di ripetere la procedura.

Il prezzo sopra indicato genererà una graduatoria di cui la Stazione Appaltante non terrà in alcun modo conto. Come già detto il ribasso dello 0,10% inserito è solo per permettere la prosecuzione della procedura su Sintel.

- 2) L'assegnazione dei punti relativi all'offerta economica avverrà esclusivamente tenuto conto di quanto indicato dall'offerente nella "scheda offerta economica" allegata al presente disciplinare (Modello B8 e inserita in Sintel. Predetta scheda di offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

La scheda offerta economica deve riportare i dati richiesti nella stessa ed a pena di esclusione:

- a) **il ribasso percentuale unico** da applicare al canone annuo di manutenzione posto a base di gara (**€164.592,24**) come definito al precedente paragrafo 3, al netto di Iva, nonché al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze .
- b) **il ribasso percentuale unico** da applicare alla tariffa di riferimento (**Trif 85 €/MWh**) utilizzata per il calcolo della quota energia del canone annuo posto a base di gara come definito al precedente paragrafo 3, al netto di Iva.



c) **il ribasso percentuale unico** da applicare ai seguenti prezziari con riferimento all'edizione in vigore alla data della richiesta di esecuzione degli interventi:

- prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia
- Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), per eventuali voci non presenti nel prezzario regionale

Per i ribassi percentuali verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali; in caso di numero di decimali maggiore a due verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali con troncamento.

d) I "costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" a pena di esclusione (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;

e) i "costi del personale" a pena di esclusione (ossia la stima dei costi al netto dell'IVA della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice);

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

f) importo al netto dell'IVA di legge per le spese sostenute al fine della redazione dell'offerta. Nel caso di importo diverso rispetto a quello risultante nel proprio piano economico-finanziario presentato prevarrà quanto indicato nel PEF

Sempre in tale modulo di offerta economica, l'offerente dovrà dichiarare:

- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver verificato che la quantificazione dell'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze indicata dalla Stazione Appaltante risulta congrua in relazione ai servizi descritti nel C.S.A. ed alla proposta tecnica presentata in sede di gara.
- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
- che il ribasso offerto, è stato determinato nella piena conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo derivante da tale ribasso nonché valutando le spese relative al costo dell'offerta



tecnica presentata in sede di gara; pertanto di essere consapevole ed accettare che l'importo contrattuale (derivante dal ribasso offerto) è comprensivo degli accorgimenti (offerta tecnica complessiva inclusiva anche dei propri oneri di sicurezza) proposti in gara e di tutti gli oneri per la piena e completa esecuzione dei servizi in conformità all'offerta tecnica presentata;

- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa;
- (solo se presente il caso) il concorrente che si trovi in situazione di controllo, di cui all'art. 2359, con altro concorrente dovrà inserire documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influenzato sulla formulazione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione:

- i. Piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 383/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1966/1939. In particolare, il Piano Economico Finanziario dovrà essere redatto sulla base delle seguenti linee guida:
 - 1) Gli investimenti dovranno essere accuratamente dettagliati nel piano di ammortamento degli investimenti riportando indicazione delle relative tempistiche; l'ammortamento degli investimenti dovrà essere effettuato secondo il criterio finanziario;
 - 2) Dovrà essere indicato il contributo pubblico c/investimento di 820.000,00 € oltre iva, erogato dall'Ente
 - 3) Dovranno essere sufficientemente dettagliate le voci dei ricavi e dei costi;
 - 4) Deve essere specificata la composizione delle fonti di finanziamento, con distinzione tra fonti di debito e di equity;
 - 5) Deve essere indicato il costo del capitale di debito (K_d) e quello di equity (K_e , stimando gli opportuni dati di input), e il relativo costo medio del capitale (WACC);
 - 6) Le imposte devono essere calcolate sulla base delle norme vigenti al momento della redazione del PEF;
 - 7) Il calcolo dei flussi deve prevedere sia i flussi di cassa del progetto (FCFO – *Free Cash Flow from Operations*) sia i flussi di cassa dell'azionista (FCFE – *Free Cash Flow to Equity*);
 - 8) Gli indicatori sintetici VAN (Valore Attuale Netto) e TIR (Tasso Interno di Rendimento) devono essere calcolati rispettivamente sia su FCFO che su FCFE, utilizzando l'appropriato tasso di attualizzazione;
 - 9) Deve essere dimostrato il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, inteso come:
VAN di progetto e di azionista $\cong 0$; TIR di progetto \cong WACC; TIR di azionista $\cong K_e$.
- ii. Relazione esplicativa di accompagnamento al piano economico finanziario;
- iii. Computo metrico estimativo degli interventi migliorativi proposti;



- iv. Dichiarazione, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori, di manifestazione d'interesse a finanziare l'operazione, in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario (art. 182, comma 5, del Codice) o in alternativa, dichiarazione di finanziare con propri mezzi l'operazione.

Le offerte economiche dovranno essere rese legali mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. È obbligatoria l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo secondo l'allegato Modello B4. Nel caso in cui il concorrente sia esente dovrà allegare una dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi l'esenzione dal pagamento. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansita in formato PDF firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla Documentazione economica. In mancanza sarà richiesta la regolarizzazione ai sensi dell'art. 16 del DPR 955/82.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

Il concorrente allega altresì, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'Amministrazione si riserva l'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta purché valida.

18. CRITERI DI VAUTAZIONE

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione Giudicatrice attribuirà i punteggi previsti per la valutazione dell'offerta tecnica considerando i parametri di valutazione ed i relativi criteri di attribuzione del punteggio indicati dal Comune di Cernusco sul Naviglio, Amministrazione Aggiudicatrice.

Le offerte tecnico qualitative saranno valutate sulla base del contenuto della documentazione presentata dai concorrenti.



Non sono ammesse offerte in variante se non nei limiti previsti per la formulazione dell'offerta tecnica.

I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto allegato al presente Bando di Gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato nel presente Bando di Gara.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice ed elencati nella sottostante tabella.

Si precisa che nella colonna "Tipologia punteggio", verranno identificati i criteri secondo la seguente legenda:

- **lettera D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice;
- **lettera Q** vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
- **lettera T** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

Lettera	Criteri di valutazione	Punti D _{max}	Punti Q _{max}	Punti T _{max}
CRITERIO A	Censimento e stato di fatto degli impianti ed immobili comunali			
I	Approfondimento e aggiornamento della analisi dello stato di fatto presentata a seguito delle indagini eseguite durante i sopralluoghi. Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione dei paragrafi descrittivi dello stato di fatto e delle criticità rilevate e degli elaborati grafici progettuali, in riferimento allo stato generale degli impianti e delle strutture e agli aspetti normativi con indicazione degli obiettivi da perseguire.	8		
CRITERIO B	Interventi di efficientamento ed adeguamento normativo			
I	Interventi/soluzioni, varianti migliorative rispetto agli interventi proposti a base di gara in termini di efficienza energetica, rispetto ambientale, ecosostenibilità, garanzie ai fruitori del servizio,	10		



Lettera	Criteri di valutazione	Punti D_{max}	Punti Q_{max}	Punti T_{max}
	tecnologie proposte. Sono valutate le scelte progettuali, le motivazioni di intervento, le modalità di esecuzione, i benefici che ne derivano dal punto di vista energetico, ambientale, di sicurezza e di confort ai fruitori del servizio.			
CRITERIO C	Cantierizzazione della proposta e gestione delle interferenze e del disagio utenti nella fase di realizzazione delle opere			
I	efficacia della cantierizzazione proposta, con particolare riguardo alle tempistiche e periodi di intervento in funzione della modalità di funzionamento dell'edificio; attenzione alla riduzione delle interruzioni del servizio di climatizzazione e disagi all'utenza; attenzione alla riduzione delle interferenze con altre attività, alla formazione di polveri, all'impatto acustico delle lavorazioni.	5		
CRITERIO D	Impatto ambientale e sociale			
I	Al fine del rispetto dei Criteri ambientali minimi definiti dalle norme, in materia di responsabilità ambientale e sociale: possesso di una registrazione EMAS in corso di validità o oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee e internazionali;			1
II	Possesso della certificazione UNI EN ISO 45001: Gestione della salute e sicurezza sul lavoro			1
III	Possesso della certificazione di parità di genere di cui all'art.108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023			1
IV	Possesso da parte del Concorrente di sede operativa nel raggio di km 100 stradali dalla sede comunale			1
CRITERIO E	Interventi migliorativi			
I	Sostituzione di 1 UTA e 1 gruppo frigo a servizio della zona Auditorium, 1 UTA a servizio della zona mensa dell'Edificio ID 6 "Scuola Elementare + Scuola Media + Auditorium + Palestra", in via Don Milani.	7		



Lettera	Criteri di valutazione	Punti D _{max}	Punti Q _{max}	Punti T _{max}
CRITERIO F	Interventi di miglioramento			
I	del sistema di regolazione e controllo delle condizioni di confort termico dei seguenti edifici: ID16-17 Palazzetto dello Sport	3		
CRITERIO G	Interventi di miglioramento			
I	del sistema di regolazione e controllo delle condizioni di confort termico dei seguenti edifici: ID 15 Casa delle Arti	3		
CRITERIO H	Ulteriori interventi di installazione/potenziamento di impianti fotovoltaici.			
I	L'attribuzione del coefficiente per il presente criterio sarà effettuata in ragione dell'applicazione della formula riportata, dove: - $P(\%)_i$ = aumento, in termini percentuali, della Potenza di picco (kWp) offerto dal concorrente i-esimo; - $P(\%)_{max}$ = maggiore aumento, in termini percentuali, della Potenza di picco (kWp) offerto. <u>Max: 7 punti</u>		$\frac{P(\%)_i}{P(\%)_{max}} * 7$	
CRITERIO I	Coefficiente di miglioramento dei risparmi			
I	Miglioramento del risparmio garantito, attraverso l'offerta di un Valore di Soglia Massima di Energia termica annua inferiore a 6.140 MWh, secondo la formula riportata, dove: - $V_{soglia,i}$ = valore di soglia offerto dal concorrente i-esimo; - $V_{soglia,max}$ = migliore valore di soglia offerto. <u>Max: 15 punti</u>		$\frac{(6.140 - V_{soglia,i})}{(6.140 - V_{soglia,max})} * 15$	
CRITERIO L	Funzionalità attese del sistema informativo:			
I	esportazione dati in formato aperto e possibilità di aggregazione dei dati (consumi, orari, costi, etc. per immobile o capitolo di spesa)			1



Lettera	Criteri di valutazione	Punti D _{max}	Punti Q _{max}	Punti T _{max}
II	formazione specifica ai tecnici comunali sull'uso dell'applicativo e fornitura di guida tecnica all'uso			1
III	backup e data retention			1
IV	aggiornamento con scadenza annuale dei dati dell'anagrafica tecnica con verifica ed integrazione dei dati forniti dall'Ente			1
CRITERIO M	Migliorie rispetto alle prestazioni minime di erogazione del servizio			
I	descritte negli elaborati posti a base di gara (ad esempio: delle frequenze e della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e preventiva, servizio di pronto intervento, tempistiche di riparazione, polizze assicurative, ulteriori interventi mirati di manutenzione, ecc.).	9		
CRITERIO N	Organizzazione			
	Aspetti migliorativi rispetto alla bozza di convenzione posta a base di gara in relazione alle condizioni (diverse da quelle strettamente economiche oggetto dell'offerta Economica) maggiormente garantite o maggiormente a favore del Concedente	5		

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (MAX. 80 PUNTI)

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste contenenti le offerte tecniche procederà alla loro valutazione secondo le modalità di seguito riportate.

L'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica avverrà effettuando una valutazione distinta per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo "D" discrezionale a cui sono aggiunti infine i punteggi quantitativi di tipo "Q" e tabellari di tipo "T", in base alla documentazione costituente l'offerta tecnica e contenuta nel Progetto tecnico.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, utilizzando il metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

coeffienti (C)	Livelli di valutazione	Motivazione



1	ottimo	Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,9	più che buono	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta più che buono per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,8	buono	Si rileva un buon livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,7	più che sufficiente	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta più che sufficiente per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,6	sufficiente	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta sufficiente per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,5	non completamente adeguato	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta non completamente adeguato all'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,4	limitato	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta limitato per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,3	molto limitato	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta molto limitato per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,2	minimo	Si rileva uno livello qualitativo dell'offerta minimo per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,1	appena valutabile	Si rileva uno livello qualitativo dell'offerta appena valutabile per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0	non valutabile	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta non valutabile, quindi del tutto inidoneo, per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun criterio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti



definitivi come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per il singolo criterio qualitativo oggetto di valutazione. **Predetta riparametrazione non verrà effettuata nel caso di una sola offerta ammessa.**

Relativamente agli elementi di valutazione nella colonna “Q” il punteggio è attribuito mediante applicazione di una specifica formula matematica.

Quanto all’elemento cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta.

I punteggi tabellari e quantitativi non saranno oggetto di alcuna riparametrazione.

La valutazione complessiva dell’offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati.

Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione tecnica il punteggio massimo (80 punti), la commissione non provvederà alla relativa “riparametrazione”.

Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espressi con massimo due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque)



18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)

Terminata l'attribuzione dei punteggi ai criteri qualitativi, quantitativi e tabellari e formata la graduatoria provvisoria, l'Autorità di gara procederà, per ogni offerta, all'attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica, offrendo un ribasso distinto su ognuna delle seguenti componenti:

Ribassi offerti (Totale 20 punti)

- a. Ribasso sulle Quota Manutenzione (Qm) del canone annuo (massimo punteggio 7 punti);

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

I coefficienti definitivi come sopra calcolati per ogni singolo concorrente, verranno quindi **moltiplicati per 7**

- b. Ribasso sulla Tariffa di riferimento (Trif = 85 €/MWh) utilizzata per il calcolo della Quota energia Qe del canone (massimo punteggio 8 punti), secondo la seguente formula:

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente



I coefficienti definitivi come sopra calcolati per ogni singolo concorrente, verranno quindi **moltiplicati per 8**

Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espresse con massimo di due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque).

Ribasso sui prezzari (5 punti)

c. Ribasso sui seguenti prezzari

- prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia;
- Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), per eventuali voci non presenti nel prezzario regionale

con riferimento all'edizione in vigore alla data della richiesta di esecuzione degli interventi:

$$(P_{listino}) = \left(\frac{S_i}{S_{max}} \right)$$

Dove:

- $P_{listino}i$ = punteggio assegnato al Concorrente i-esimo;
- S_i = ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo;
- S_{max} = il maggior ribasso percentuale offerto tra tutti i Concorrenti;

I coefficienti definitivi come sopra calcolati, verranno quindi **moltiplicati per 5**

Il ribasso è relativo all'esecuzione degli interventi remunerati extra canone, e nello specifico:

- Interventi di manutenzione straordinaria extra canone, ossia non previsti nell'elenco delle attività manutentive remunerate attraverso il canone di Concessione;
- Eventuali interventi di efficientamento energetico che l'Amministrazione riterrà opportuno realizzare nel corso della concessione, su immobili inclusi all'interno del perimetro.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti percentuali in aumento rispetto ai prezzari posti a base di gara.

Il punteggio complessivo per ogni concorrente sarà dato dalla somma di quanto ottenuto ai punti a), b) e c) sopra esposti.

Il punteggio massimo totale attribuibile all'offerta economica è di 20 punti su 100.



Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione economica il punteggio massimo (20 punti), la commissione non provvederà alla relativa "riparametrazione"

In caso di discordanza fra i punteggi leggibili in Piattaforma Sintel e quelli risultanti dai verbali di gara, redatti fuori Piattaforma ed allegati alla Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione, prevarrà quanto riportato in questi ultimi.

L'Amministrazione si riserva l'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta purché valida.

La stazione appaltante e/o l'Amministrazione aggiudicatrice si riservano comunque la facoltà di sospendere, re-indire, annullare la gara; in ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, rimborso spese o altro.

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara.



18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo-compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{1i} \times P_1 + C_{2i} \times P_2 + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{1i} = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente *i*;

P₁ = peso criterio di valutazione 1;

C_{2i} = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente *i*;

P₂ = peso criterio di valutazione 2;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Il punteggio complessivo dell'offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

Per gli elementi tabellari, **C_{ni}xP_n** sarà uguale a zero o uno.

Per gli elementi quantitativi "**C_{ni}xP_n**" è attribuito in applicazione della formula matematica riportata nella tabella di cui al predetto punto 18.1.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP (o suo Delegato) si avvale dell'ausilio del seggio di gara ai fini della verifica della documentazione amministrativa. Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione ai fini dell'eventuale valutazione dell'anomalia delle offerte.



20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica aperta a tutti ha luogo il **giorno 09.12.2024 ore 9:15** nella sede comunale di via Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi).

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa e comunque entro i successivi 3 giorni.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta la Commissione Giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, se non conseguente all'apertura delle offerte amministrative, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;



b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per offerta economica e per offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta riferita al criterio "I" dell'offerta tecnica. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- mancata presentazione PEF asseverato.

23. PRESENTAZIONE DI OFFERTE INAMMISSIBILI IN QUANTO LA COMMISSIONE GIUDICATRICE HA RITENUTO SUSSISTENTI GLI ESTREMI PER L'INFORMATIVA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER REATI DI CORRUZIONE O FENOMENI COLLUSIVI O HA VERIFICATO ESSERE IN AUMENTO RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE DI GARA; VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di Gara. Il calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.



Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non sia il Proponente si procede in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo "DIRITTO DI PRELAZIONE"

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi



da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione (convenzione) è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.



26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali Il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. L'informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito <https://comune.cernuscouslnaviglio.mi.it/> al link <https://comune.cernuscouslnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/> oppure presso il Servizio Gare, Appalti e Acquisti. Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscouslnaviglio.mi.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE

E URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Arch. Alessandro Duca

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.



*82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.*

